



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

PIANO PER LA RIPARTENZA 2021/2022

MANUALE OPERATIVO

(Aggiornamento)

INDICE

Pag. 3	Premessa
Pag. 4	Spazi didattici <ul style="list-style-type: none">A) Aule ordinarieB) Laboratori e aule attrezzateC) PalestraD) MensaE) Aula magna
Pag.12	Spazi comuni non didattici <ul style="list-style-type: none">A) Ingresso a scuolaB) RicreazioneC) Uscita da scuolaD) Sala insegnantiE) Servizi igienici
Pag. 14	Aspetti organizzativi <ul style="list-style-type: none">A) Casi positivi al COVID-19 e test di <i>screening</i>B) Vaccinazioni e <i>certificazione verde COVID-19</i>C) Personale e studenti fragiliD) Specificità della scuola dell'InfanziaE) Compiti in capo al DS quale datore di lavoro

Premessa

Il presente manuale intende supportare le scuole nella verifica degli spazi didattici disponibili per l'avvio "in presenza" dell'a.s. 2021/2022 e richiamare le regole generali e specifiche di conduzione delle attività scolastiche, così come sono state riviste ed aggiornate alla luce del diffondersi della cosiddetta "variante δ " del virus SARS-CoV-2, ma anche della crescente copertura vaccinale contro il COVID-19 del personale scolastico e degli studenti dai 12 anni d'età, "nell'ottica di un bilanciamento tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione"¹.

Pur restando sostanzialmente validi, come base di riferimento per quanto oggetto di questo manuale, i seguenti documenti:

- *Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di cui all'O.C.D.P.C. del 03/02/2020, 28/5/2020;
- *Piano Scuola 2020-2021* – "DM di adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021", Ministero dell'Istruzione, 26/6/2020;
- *Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020* – "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", Istituto Superiore di Sanità, 21/8/2020;
- *Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico*, pubblicate dall'USRV con nota d'accompagnamento prot. n. 14389 del 27/8/2020;

si terrà conto delle ultime indicazioni fornite dal CTS di cui all'O.C.D.P.C. n. 751 del 2021, successivamente riprese in un apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'ultimo Protocollo d'intesa tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali e delle più recenti disposizioni normative e documentali. Si farà dunque riferimento anche ai seguenti documenti:

- *Estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021*, pubblicato con nota d'accompagnamento del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 1107 del 22/7/2021;
- *Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021*, pubblicato in allegato al *Piano Scuola 2021-2022*, Ministero dell'Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;
- *Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111* – "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- *Piano Scuola 2021-2022* – "DM di adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", Ministero dell'Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;
- *Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021* – "Decreto-Legge n. 111/2021 - Parere tecnico";
- *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* – "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)", Ministero dell'Istruzione, 14/8/2021.

Il presente manuale costituisce un aggiornamento del precedente, pubblicato dall'USRV in data 7/7/2020. Poiché le indicazioni fornite dal CTS per l'avvio del prossimo anno scolastico differiscono solo parzialmente da quelle per l'a.s. 2020/2021, caratterizzandosi tuttavia per alcune precisazioni non di poco conto, si è ritenuto di conservare in larga parte la struttura del manuale del luglio 2020, integrandone i contenuti con le novità più recenti, rese più facilmente individuabili dall'uso del colore rosso del font.

Si ricorda infine che le indicazioni fornite potranno dover essere successivamente aggiornate a seguito di mutamenti del quadro normativo e della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento.

¹ Vedi il *Piano Scuola 2021-2022*, pag. 3. Bilanciamento significa *ragionevole compromesso* tra esigenze diverse e a volte contrapposte, tra diritti individuali e collettivi contrastanti, per il quale ognuno deve rinunciare a qualcosa perché tutti si possa ottenere il massimo possibile


Spazi didattici

Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all'edificio scolastico già utilizzato (o che si ritiene utilizzabile il prossimo a.s.) per attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche, ecc.).

A) Aule ordinarie

Per mettere in pratica il principio del *distanziamento fisico*, che **continua a costituire misura centrale di sicurezza raccomandata alle istituzioni scolastiche²**, si deve individuare il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere, utilizzando le istruzioni contenute nel seguente riquadro:

- 1) delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna (una fascia di almeno 1,5 m di larghezza, a partire dal muro dietro la cattedra)³;
- 2) definire l'eventuale distanziamento degli allievi dalle finestre, in relazione al tipo di apertura di queste ultime; il distanziamento deve essere garantito almeno nelle seguenti situazioni:
 - finestre a bandiera, con apertura verso l'interno e prive di blocco delle finestre in apertura;
 - finestre a bascula, con apertura in basso verso l'interno;
- 3) posizionare i banchi per righe e colonne (vedi figura a lato), considerando i seguenti vincoli:



- non invadere gli spazi delimitati ai punti 1 e 2;
- tra due colonne successive di banchi lasciare un corridoio per garantire la via di fuga in caso d'emergenza, di larghezza come da tabella:

Minima	Accettabile	Ottimale
0,6 m	> 0,6 e < 0,8 m	≥ 0,8 m

- distanziare le righe di banchi di almeno 1 m l'una dall'altra⁴;
 - tra la prima riga di banchi e il bordo della cattedra lasciare un corridoio per garantire la via di fuga in caso d'emergenza, di larghezza come da tabella precedente;
- 4) il numero di banchi posizionati all'interno dell'aula seguendo le indicazioni del punto 3 costituisce la "massima capienza dell'aula".

A titolo meramente esemplificativo, si riportano di seguito alcuni esempi di layout, nell'ipotesi di un'aula tipo di circa 55 mq di superficie e diverse dimensioni dei banchi e degli spazi per la seduta.






- **Fig. A** – banchi da 60 x 40 cm, con finestre a scorrimento orizzontale
- **Fig. B** – banchi da 70 x 50 cm, con finestre a bandiera verso l'interno (ante da 0,7 m);
- **Fig. C** – banchi da 70 x 70 cm, con finestre a bascula con apertura in alto;
- **Fig. D** – banchi da 70 x 50 cm su colonne affiancate (distanziate di 0,3 m) e corridoi da ambo i lati (di larghezza 0,8 m), con finestre a scorrimento orizzontale;
- **Fig. E** – banchi da 70 x 50 cm su colonne affiancate (distanziate di 0,4 m) e corridoi da ambo i lati (di larghezza 0,6 m), con finestre a bandiera verso l'interno (ante da 0,7 m).

² Vedi la *Nota d'accompagnamento all'estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021*, pag. 3. La raccomandazione al distanziamento interpersonale di almeno un metro è anche richiamata dal *Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, art.1, comma 2, lettera b)*.

³ Una fascia larga almeno 1,5 m, cui si somma un corridoio di almeno 0,6 m per garantire la via di fuga in caso d'emergenza, consente di rispettare, in condizioni statiche, i 2 m almeno di distanza tra il docente e gli allievi più vicini, regola confermata, anche in zona bianca, dal *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022*.

⁴ Vedi il *Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*, pag. 16.

L'elemento comune a tutti i layout descritti è quello della necessità di lasciare un corridoio per garantire la via di fuga in caso d'emergenza, di larghezza minima pari a 0,6 m. Tale spazio può intendersi tra due colonne singole di banchi (come negli esempi A, B e C), oppure tra coppie di colonne di banchi affiancate (come negli esempi D ed E).



Precisazioni sull'uso delle mascherine:

- ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del *Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111*, è fatto obbligo di indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d'emergenza) tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi. Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare il distanziamento raccomandato alla lettera b) dello stesso articolo, sia nel caso in cui ciò non sia possibile;
- a prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi della scuola Primaria in su (anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni⁵) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico⁶;
- anche per il personale scolastico si conferma l'utilizzo delle sole mascherine chirurgiche, salvo diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi ed indicato nel relativo DVR;
- il *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* richiama alla necessità che venga stabilita la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, da smaltire secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- è confermato l'esonero dall'utilizzo della mascherina per i bambini della scuola dell'Infanzia (anche se hanno già compiuto i 6 anni⁷) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie certificate, non le possono indossare continuativamente;
- né l'estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021 né il *Piano Scuola 2021-2022* accennano alla possibilità di indossare altri tipi di mascherine, più performanti, quali le FFP2, FFP3 o KN95; se ne sconsiglia dunque l'impiego, salvo che per casi specifici, previa valutazione ed approvazione del Dirigente Scolastico⁸;
- allo stato attuale, all'esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti impossibile evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima dell'ingresso a scuola);
- il Coordinamento Nazionale Sordità ha raggiunto un'intesa con il Commissario straordinario all'emergenza per la consegna gratuita di mascherine per la lettura del labiale ("trasparenti") alle scuole che ne facciano richiesta per gli allievi e gli insegnanti delle classi al cui interno vi sia un allievo audioleso⁹.

Suggerimenti

- segnare sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie);
- esporre all'esterno dell'aula un cartello indicante la sua massima capienza;
- dismettere provvisoriamente eventuali banchi doppi, che, non potendo essere utilizzati in entrambe le postazioni, costituiscono un inutile ingombro di spazio e riducono sensibilmente la capienza dell'aula;
- il principio del *distanziamento fisico* deve essere combinato con quello dell'*arieggiamento frequente*; da qui l'attenzione alle finestre dell'aula, che si dovrebbero poter tenere aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell'aula. In merito il CTS a suo tempo ha evidenziato la necessità "di assicurare l'aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi dell'aria, cui si provvederà contemperando l'esigenza di costante aerazione dell'ambiente didattico con il diritto degli allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli" (verbale n. 100 del 12/8/2020); anche il Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021/2022 stabilisce che "è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche". In concreto, si ritiene che l'apertura (possibilmente totale) delle finestre per alcuni minuti (ad es. 5 - 10 minuti, o anche di più, se l'ambiente è molto grande), ripetuta ogni una o due ore nell'arco dell'attività didattica al cambio dell'insegnante (o anche più frequentemente, in base al numero

⁵ Vedi la *Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021*, punto 3a, pag. 4.

⁶ Vedi il *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* (pag. 13); le mascherine chirurgiche devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 14683:2019; se adeguate, si suggerisce di utilizzare prioritariamente quelle consegnate periodicamente dalla Struttura commissariale. Con la pubblicazione del *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022*, è stata eliminata la prefigurazione del CTS, ripresa anche dal *Piano Scuola 2021-2022*, secondo la quale, qualora fosse stato possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra tutti gli allievi seduti al proprio banco (condizioni statiche), questi avrebbero potuto indossare anche mascherine "di comunità".

⁷ Vedi la *Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021*, punto 3a, pag. 4.

⁸ Le mascherine del tipo FFP2 o FFP3 devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 149:2009, mentre le mascherine KN95 devono essere conformi alla norma cinese GB2626:2006.

⁹ La richiesta può essere inoltrata al consueto riferimento mail fabbisognicovid@covid19.difesa.it.

delle persone presenti all'interno dell'ambiente), accompagnata, se possibile, da un'apertura delle finestre più prolungata in occasione della ricreazione e della pausa pranzo, rappresenti un ragionevole compromesso tra le esigenze contrapposte della "costante aerazione dell'ambiente didattico" e del "diritto degli allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli". Nei casi di ricorrente, scarsa ventilazione naturale, si può valutare l'opportunità di mettere in opera sistemi meccanici che favoriscano il ricambio forzato dell'aria, per la cui predisposizione sono stati assegnati specifici fondi agli Enti Locali;

- se le aule sono dotate di finestre che si aprono a bandiera verso l'interno, l'applicazione di blocchi che le tengono aperte (vedi la figura a lato), senza il rischio che si muovano, permette di recuperare lo spazio di distanziamento degli allievi dalle finestre, che altrimenti ridurrebbe la loro capienza;
- il terzo principio da rispettare, in combinazione con i due precedenti e sempre come misura di prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello della *disinfezione periodica delle mani* con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol); si ritiene dunque importante che ogni aula sia dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti;
- nel caso di turnazione delle classi all'interno della stessa aula, è importante curarne la disinfezione prima di ogni nuovo accesso. Più in generale, il CTS raccomanda la pulizia "accurata e ripetuta" di tutti gli ambienti scolastici. Per la disinfezione dei pavimenti di tutti gli ambienti (aule, laboratori, palestre e relativi spogliatoi, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.), si conferma la preferenza all'utilizzo di ipoclorito di sodio al 0,1 % di concentrazione (ad es. diluizione in acqua con rapporto 1:50, se viene utilizzata la candeggina domestica ad una concentrazione iniziale del 5 %), mentre si possono usare preparati a base di etanolo (alcol etilico) almeno al 70 % di alcol per la disinfezione dei piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli, tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, utensili da lavoro e ogni altra superficie suscettibile di essere toccata in modo promiscuo¹⁰;
- per i seguenti motivi si sconsiglia vivamente il ricorso a pareti divisorie in plexiglas tra un banco e l'altro
 - a) difficoltà di disinfezione;
 - b) riduzione del ricambio naturale dell'aria;
 - c) nessuna indicazione tecnica che permetta di ridurre il distanziamento sotto il metro in caso di utilizzo di schermi in plexiglas;
 - d) pericolosità in caso di rottura accidentale;
 - e) costi, tempi di montaggio e impatto sulla struttura dei banchi.



Criticità

- nell'abbinamento aula/classe (o classi che si turnano), l'aula può non contenere tutti gli allievi della classe (o delle classi che si turnano); in questo caso si rimanda alle soluzioni organizzative e didattiche fornite nel *Piano Scuola 2020-2021* (pag. 6, 7 e 10). Il *Piano Scuola 2021-2022* ha inoltre confermato tanto il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, destinato, tra l'altro, ad interventi di adattamento degli spazi interni ed esterni ("edilizia leggera"), quanto le risorse della Legge 23/7/2021, n. 106 ("Decreto sostegni bis") per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture modulari temporanee, entrambi finalizzati al recupero di spazi per la didattica in presenza¹¹;
- l'aula potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un OSS; se ne deve tenere conto, considerando che anch'essi devono restare distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi;
- presenza di arredi (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) che riduce la capienza massima dell'aula; vanno ridotti al minimo indispensabile gli arredi, anche per un problema di pulizia e disinfezione dell'aula più facile ed efficace. E' altresì preferibile evitare di lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali degli allievi, specie se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le

¹⁰ Vedi il documento *Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento*, Istituto Superiore di Sanità, 15/5/2020. Il *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* richiama alla necessità di documentare l'attività di pulizia e disinfezione "attraverso un registro regolarmente aggiornato" (pag. 11).

¹¹ Vedi il *Piano Scuola 2021-2022*, pag. 9.

successive operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti; invece che sotto i banchi, libri e altri materiali personali potrebbero essere riposti in un armadio comune chiuso.

B) Laboratori e aule attrezzate

Per i laboratori e le aule attrezzate non è quasi mai possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.). Per tale motivo il principio del *distanziamento fisico* può essere rispettato solo valutando, caso per caso, il "numero massimo di allievi" che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l'uno dall'altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale (docente, ITP e tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno 2 m di distanza dall'allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa¹².

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani.

Qualora l'analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario *distanziamento fisico*, conduca a dover dividere la classe (o le classi che si turnano), si suggerisce (anche per ragioni di funzionalità didattica) di suddividerla in due gruppi di egual numero e di sfruttare, laddove possibile, la compresenza, con metà classe in laboratorio e l'altra metà in aula. In questo caso la valutazione dei rischi del laboratorio dovrà stabilire la necessità o meno della presenza del tecnico di laboratorio in affiancamento dell'ITP per la gestione in sicurezza delle esercitazioni pratiche.

Precisazioni:

- nelle attività di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico¹³;
- per attività laboratoriali che hanno particolari e specifiche caratteristiche (ad es. indirizzi professionali, sportivi, musicali e coreutici), in mancanza di nuove indicazioni ministeriali si possono applicare le più recenti circolari emanate nel corso dell'a.s. 2020/2021, i protocolli scolastici a suo tempo predisposti oppure, in caso di analogia tra attività laboratoriali e lavorative, i protocolli contenuti nel DPCM 2/3/2021, allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

Suggerimenti:

- nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte a banconi, pannelli attrezzati, ecc.), si suggerisce di delimitare gli spazi di movimento degli allievi con opportune segnalazioni (ad es. una linea segnalatrice gialla/nera) per il necessario mantenimento del distanziamento di almeno 1 m tra un allievo e un altro;
- esporre all'esterno del laboratorio o dell'aula attrezzata un cartello indicante la sua massima capienza;
- è importante curare la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima dell'accesso di nuove classi¹⁴;
- valutare caso per caso l'efficacia della ventilazione naturale dell'ambiente, che in alcuni laboratori potrebbe essere fortemente limitata dalla posizione delle finestre e/o dalla collocazione e dimensioni delle macchine e/o attrezzature; nei casi di strutturale, scarsa ventilazione naturale, si può valutare l'opportunità di mettere in opera sistemi meccanici che favoriscano il ricambio forzato dell'aria;
- ogni laboratorio e aula attrezzata dovrebbero essere dotati di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli allievi che del personale.

Criticità:

- nell'abbinamento laboratorio/classe (o classi che si turnano), il laboratorio/aula attrezzata può non contenere tutti gli allievi della classe (o delle classi che si turnano); si rimanda a quanto scritto più sopra in merito all'opportunità di suddividerla in due gruppi di egual numero e a soluzioni organizzative e didattiche fornite in altro documento;

¹² Vedi il *Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*, pag. 16.

¹³ Vedi il *Piano Scuola 2021-2022*, pag. 16.

¹⁴ Vedi il *Piano Scuola 2020-2021*, pag. 13; lo stesso concetto è stato ribadito anche nel *Piano Scuola 2021-2022*, pag. 16.

- il laboratorio/aula attrezzata potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un OSS; se ne deve tenere conto, considerando che anch'essi devono restare distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi;
- il laboratorio o l'aula attrezzata potrebbero essere dotati di impianto aerulico di riscaldamento e/o raffrescamento; prima della sua messa in servizio è necessaria la sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata ed autorizzata.

C) Palestra

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del *distanziamento fisico* è facilmente rispettabile e, quando richiesto, deve essere di almeno 2 m tra gli allievi ed altrettanto tra gli allievi e il docente. **La situazione è decisamente migliore quando le attività didattiche di educazione fisica o di scienze motorie e sportive viene svolta all'aperto. La tabella di seguito riportata riepiloga in modo schematico le indicazioni fornite dal CTS, in relazione al possibile colore delle zone geografiche¹⁵:**

Attività/Zone	Zona bianca	Zona gialla/arancione
All'aperto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sono praticabili anche i giochi di squadra ▪ Uso non obbligatorio della mascherina 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è bene privilegiare le attività individuali ▪ Uso non obbligatorio della mascherina
In palestra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è bene privilegiare le attività individuali ▪ deve essere garantita un'adeguata aerazione della palestra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ solo attività individuali ▪ deve essere garantita un'adeguata aerazione della palestra

Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, sono utilizzabili previa individuazione del "numero massimo di allievi" che li possono utilizzare contemporaneamente. Per definire la capienza degli spogliatoi si può utilizzare il principio del *distanziamento fisico* di almeno 1 m durante l'intera permanenza degli allievi al loro interno, valutando sia le dimensioni in pianta dello spazio disponibile che la dislocazione delle panche e degli eventuali stipetti.

Suggerimenti:

- in relazione alle dimensioni in pianta della palestra, deve essere valutata la possibilità di ospitare due o più classi contemporaneamente, sempre nel rispetto di quanto indicato più sopra;
- esporre all'esterno della palestra un cartello indicante il numero massimo di classi che vi possono operare contemporaneamente;
- esporre all'esterno degli spogliatoi un cartello indicante la loro massima capienza;
- è importante curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell'accesso di nuove classi;
- per quanto possibile, durante la stagione favorevole prediligere l'attività motoria all'esterno;
- nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo fare riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni¹⁶;
- se presenti, va pianificato l'uso delle docce da parte degli allievi al termine dell'attività motoria;
- l'uso della palestra per attività didattiche d'aula è vivamente sconsigliato, anche in carenza di spazi disponibili, per i seguenti motivi:
 - a) possibile importante rumore di fondo dovuto a sistemi di riscaldamento aerulici;
 - b) possibile riverbero sonoro dell'ambiente;
 - c) insufficiente quota parte di luce naturale sulle superfici dei banchi;
 - d) illuminamento complessivo (naturale + artificiale) insufficiente sulle superfici dei banchi;
 - e) l'attività motoria è una componente irrinunciabile dello sviluppo psico-fisico degli allievi.

¹⁵ Vedi il *Piano Scuola 2021-2022*, pag. 8.

¹⁶ Per ulteriori dettagli si veda il documento *Piano Scuola Estate 2021 - Linee guida per la gestione degli aspetti connessi alla sicurezza*, paragrafo "Sport e giochi di squadra e di contatto", pubblicato dall'USR Veneto il 28/6/2021.

Criticità:

- può essere che gli spogliatoi non riescano a contenere tutti gli allievi della classe, o delle classi che operano contemporaneamente in palestra (pur nella diversificazione tra maschi e femmine); in questo caso si può individuare, per il solo cambio del vestiario, un idoneo spazio alternativo o rivalutare la possibilità di ospitare due o più classi contemporaneamente in palestra;
- può essere che l'Ente Locale preveda la concessione della palestra e di altri locali scolastici ad essa annessi, al termine dell'orario scolastico, a Società sportive o Associazioni; in questi casi è indispensabile che, all'interno degli accordi con i concessionari, siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola¹⁷;
- **Su indicazione del CTS, il Piano Scuola 2021-2022 (pag. 8) precisa che l'utilizzo della palestra, concesso dall'Ente Locale a Società sportive o Associazioni, può avvenire solo in zona bianca, aggiungendo che, se le situazioni epidemiologiche dovessero divenire sfavorevoli (ad es. ingresso in zona arancione), le Istituzioni Scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento. Tali indicazioni sono state confermate anche dal Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022 (pag. 16).**
- la palestra potrebbe essere dotata di impianto aerulico di riscaldamento; prima della sua messa in servizio è necessaria la sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata ed autorizzata.

D) Mensa

Per organizzare il pasto a fine mattinata, il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del principio del *distanziamento fisico* di almeno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. Sarà dunque necessario individuare il "numero massimo di allievi" che lo possono utilizzare contemporaneamente, impiegando le modalità già indicate per le aule ordinarie (laddove la mensa non sia strutturata con tavoloni fissi). Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina, è indispensabile garantire il massimo livello di aerazione del locale. Identiche indicazioni valgono per i refettori dei convitti. Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani. **Gli operatori preposti all'erogazione del servizio mensa devono indossare la mascherina, che si raccomanda sia di tipo chirurgico o, nel caso se ne ravvisi l'opportunità, anche più performante (FFP2, FFP3 o KN95)¹⁸.**

Precisazioni:

- la somministrazione dei pasti può avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e le pratiche di igienizzazione personale;
- il *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* prefigura, ove necessario, il ricorso all'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate;
- devono essere indicate specifiche modalità di utilizzo dei distributori automatici di bevande e snack, finalizzate ad evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico¹⁹.

Suggerimenti:

- se il locale non presenta tavoloni fissi, segnare sul pavimento la posizione corretta dei tavolini, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad es. per le pulizie);
- esporre all'esterno della mensa/refettorio un cartello indicante la sua massima capienza;
- in caso di due o più turni, è importante curare la disinfezione del locale mensa prima dell'inizio del turno successivo;
- nei casi di più scarsa ventilazione naturale, si può valutare l'opportunità di mettere in opera sistemi meccanici che favoriscano il ricambio forzato dell'aria;

¹⁷ Vedi il *Piano Scuola 2020-2021*, pag. 10.

¹⁸ Vedi il *Piano Scuola 2021-2022*, pag. 7.

¹⁹ Vedi il *Protocollo d'intesa MI-OOSS 2021-2022* (pag. 16).

- per i seguenti motivi si sconsiglia vivamente il ricorso a pareti divisorie in plexiglas tra allievi che pranzano allo stesso tavolone:
 - a) difficoltà di disinfezione;
 - b) riduzione del ricambio naturale dell'aria;
 - c) nessuna indicazione tecnica che permetta di ridurre il distanziamento sotto il metro in caso di utilizzo di schermi in plexiglas;
 - d) pericolosità in caso di rottura accidentale;
 - e) costi, tempi di montaggio e impatto sulla struttura dei tavoloni;
- nel caso in cui il ricorso a pareti divisorie in plexiglas sia ritenuto indispensabile, si suggerisce di posizionarle tra gli allievi posti uno di fronte all'altro (no allievi affiancati).

Criticità:

- può essere che il locale mensa/refettorio non riesca a contenere tutti gli allievi che pranzano a scuola; in questo caso si può prevedere una turnazione delle classi o soluzioni diverse di consumo del pasto²⁰.

E) Aula magna

L'aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non possono svolgersi all'interno dall'aula ordinaria. Salvo situazioni di assoluta carenza di spazi disponibili e per il caso specifico dei cosiddetti "saloni" nella scuola d'Infanzia²¹, se ne suggerisce il mantenimento per un uso promiscuo, ma solo nel rispetto del principio del *distanziamento fisico* di almeno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli allievi più vicini. Sarà dunque necessario individuare il "numero massimo di allievi" che la possono utilizzare contemporaneamente.

Con le stesse restrizioni di cui sopra, l'aula magna può essere utilizzata per assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca²², privilegiando, tuttavia, l'uso di piattaforme digitali, già in largo uso fra gli studenti, soprattutto quando sia difficile assicurare che non si creino assembramenti.

Suggerimenti:

- nel caso di seggiole spostabili, si suggerisce di renderne disponibili un numero pari alla capienza massima individuata e di segnare sul pavimento la loro posizione corretta, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad es. per le pulizie);
- nel caso di seggiole fisse, si suggerisce di indicare con un cartello quelle non utilizzabili, o, se minoritarie, quelle utilizzabili;
- esporre all'esterno dell'aula magna un cartello indicante la sua massima capienza;
- nel caso di turnazione delle classi all'interno dell'aula magna, è importante curarne la disinfezione prima di ogni nuovo accesso;
- valutare caso per caso l'efficacia della ventilazione naturale dell'ambiente; nei casi di ricorrente, scarsa ventilazione naturale, si può valutare l'opportunità di mettere in opera sistemi meccanici che favoriscano il ricambio forzato dell'aria;
- l'aula magna dovrebbe essere dotata di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli allievi che del personale.

Criticità:

- l'aula magna potrebbe essere dotata di impianto aeraulico di riscaldamento e raffrescamento; prima della sua messa in servizio è necessaria la sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata ed autorizzata.

²⁰ Vedi il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, pag. 16.

²¹ Vedi il Piano Scuola 2020-2021, pag. 12.

²² Vedi il Piano Scuola 2020-2021, pag. 15.

Spazi comuni non didattici

Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all'edificio scolastico non deputati espressamente alla didattica, quali l'ingresso, l'atrio, i corridoi, l'area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici, ecc.

Per la migliore organizzazione degli ingressi e delle uscite da scuola, nonché del periodo della ricreazione e degli spostamenti interni delle classi durante l'attività didattica, è importante individuare gli spazi necessari (che vanno spazialmente definiti e nominati, se necessario con apposita cartellonistica). Tale attività propedeutica si limiterà agli spazi interni e alle più prossime pertinenze della sede scolastica, nella considerazione che la presa in carico degli allievi, anche in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con l'arrivo dell'allievo all'interno dell'edificio (o nelle sue immediate vicinanze), mentre, per quanto riguarda i modi (mezzi di trasporto) e i tempi (differiti o scaglionati) dell'arrivo a scuola si rimanda alle decisioni che verranno prese a livello nazionale e locale sul trasporto scolastico²³.

La linea generale da seguire è dunque quella di evitare da un lato i raggruppamenti o gli assembramenti (in particolare degli allievi) all'interno degli edifici, in ogni fase della giornata scolastica, e, dall'altro, di garantire ingressi e uscite adeguati, per allievi, famiglie, personale scolastico e non scolastico, tenendo a riferimento costante l'esigenza che l'arrivo a scuola degli allievi potrebbe essere differito e scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l'interno²⁴.

A) Ingresso a scuola

E' consigliabile utilizzare il maggior numero possibile di ingressi all'edificio, per limitare al massimo gli assembramenti. Al fine di ridurre gli spostamenti interni, si suggerisce di valutare la possibilità che gli allievi vengano indirizzati ad entrare attraverso le porte d'accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività. Analogamente, è possibile stabilire un'unica direzione di marcia lungo i corridoi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'edificio scolastico. In alternativa ai "sensi unici" lungo i corridoi, si consentirà il doppio senso di marcia, con l'obbligo di mantenere la destra nel percorrerli (anche predisponendo apposite linee divisorie al centro degli stessi).

Stanti le più comuni modalità di gestione degli allievi all'inizio delle lezioni, si ipotizza un periodo di stazionamento degli allievi all'interno dell'edificio, limitato dal regolamento scolastico, prima del loro accesso alle aule. Durante questo periodo gli spazi comuni non possono essere considerati meramente "di transito", ma piuttosto "di sosta breve", ed è necessario garantire la sorveglianza degli allievi.

Al riguardo, si consiglia di limitare la durata della sosta ad un tempo inferiore ai 15 minuti, calcolando il massimo affollamento possibile con il parametro $\geq 1,25$ mq/persona.

A questo scopo si potrà calcolare il "numero massimo di persone" che possono stazionare nello spazio individuato, partendo dalla superficie calpestabile, cioè al netto degli arredi.

Tale indicazione tiene conto dell'ingombro delle cartelle o degli zaini portati dagli allievi e presuppone l'utilizzo ottimale dello spazio disponibile, vale a dire una distribuzione mediamente uniforme delle persone nell'ambiente, senza concentramenti indiscriminati in una parte e una conseguente rarefazione di persone in altre.

Suggerimenti:

- si suggerisce di regolamentare l'utilizzo degli spazi d'attesa, assegnandoli permanentemente agli stessi gruppi di classi;
- se la sede scolastica è composta da più edifici adiacenti, l'ingresso a scuola degli allievi può essere suddiviso tra i vari edifici, in relazione all'orario delle lezioni e delle aule/laboratori in cui le classi devono recarsi;
- è bene assicurare la massima areazione degli spazi di transito e di sosta.

²³ In merito al tema dei trasporti si rinvia la presa di posizione del CTS, che ritiene accettabile (anche in zona gialla, non solo in zona bianca) l'attuale limite dell'80 % della capienza dei mezzi, purché se ne assicurino il rigoroso rispetto mediante opportuni controlli e permanga l'obbligo di impegno della mascherina. Per quest'ultimo aspetto, il CTS propone l'impiego di mascherine tipo FFP2 come "la migliore protezione dal rischio di acquisire il contagio da SARS-CoV-2" in occasione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale (vedi l'Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021, all'interno del Piano Scuola 2021-2022, pag. 24).

²⁴ Vedi il Piano Scuola 2021-2022, pagg. 9-10.

B) Ricreazione

Quando possibile, è bene che la ricreazione venga effettuata in spazi esterni all'edificio. In caso di condizioni meteorologiche avverse si potranno utilizzare gli ambienti interni, preferibilmente non le stesse aule ordinarie, anche per favorire il necessario ricambio dell'aria all'interno di queste ultime.

Per l'individuazione degli spazi interni da utilizzare per la ricreazione e il calcolo del relativo affollamento massimo, prefigurandosi sempre come uno stazionamento di breve durata (massimo 15 minuti), si può fare riferimento al parametro $\geq 1,25$ mq/persona già indicato al precedente punto A (Ingresso a scuola). **Qualora gli spazi interni fossero insufficienti a garantire un livello di affollamento inferiore a quello massimo previsto, si può valutare la fattibilità di effettuare la ricreazione in due turni, riducendo così della metà il numero di allievi che occupano gli spazi comuni in ogni turno (questa soluzione richiede però opportuni accorgimenti organizzativi e logistici).**

Suggerimenti:

- per la ricreazione necessariamente effettuata all'interno, si suggerisce di assegnare permanentemente singoli spazi agli stessi gruppi di classi;
- in caso di grosse difficoltà a reperire spazi interni utilizzabili e ferma restando la priorità dell'utilizzo di spazi esterni, si suggerisce di effettuare la ricreazione in tempi diversi, almeno per le classi che non hanno insegnanti in comune.

C) Uscita da scuola

La problematica dell'uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell'ingresso, con la differenza, non di poco conto, che in questo caso non si prevede lo stazionamento degli allievi e del personale all'interno dell'edificio. Valgono quindi le indicazioni già fornite in precedenza, sull'utilizzo del maggior numero possibile di uscite, sulla riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l'uscita e sulla definizione di un'unica direzione di marcia lungo i corridoi ovvero sull'obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.

D) Sala insegnanti

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del *distanziamento fisico* di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque necessario individuare il "numero massimo di persone" che possono accedervi contemporaneamente. A questo scopo si partirà dalla superficie lorda (complessiva) della sala (in mq) e, dedotta quella occupata dall'arredo che ingombra il pavimento (sempre in mq), si troverà direttamente la capienza massima della stessa (avendo considerato uno spazio pari ad 1 mq per ogni persona). E' bene esporre all'esterno della sala insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza.

Resta confermata anche per la sala insegnanti l'applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l'utilizzo della mascherina chirurgica, l'arieggiamento frequente dell'ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).

E) Servizi igienici

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall'altro, evitare assembramenti all'interno dei servizi, regolamentandone l'accesso. **Il Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022 (pag. 12) consiglia che i servizi igienici vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.**

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico²⁵. E' buona regola non utilizzare asciugamani elettrici ad aria calda, per evitare il ricircolo di aria all'interno dei locali, ma preferire l'impiego di salviette asciugamani monouso. Anche nei servizi igienici, infine, saranno presenti dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).

²⁵ Vedi il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, pag. 17

Aspetti organizzativi

Questo terzo capitolo del manuale non era presente nella versione precedente, del luglio 2020. Si è ritenuto utile inserirlo per riepilogare altri punti toccati dal *Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111*, dal *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* e dagli ultimi documenti del CTS, poi ripresi dal *Piano Scuola 2021-2022*. Si sottolinea come quest'ultimo consideri attuale una parte significativa del precedente *Piano Scuola 2020-2021*, che trova dunque applicazione anche per la pianificazione del prossimo anno scolastico.

A) Casi positivi al COVID-19 e test di screening

In caso di positività al COVID-19 di un allievo o di un operatore scolastico, confermata da tampone, se non diversamente disposto dalla Regione, dovrà essere attivata la procedura di cui alle più recenti *Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi COVID-19 all'interno della Scuola e nei Servizi per i minori* (Rev. 04 - giugno 2021). Per le parti di interesse specifico delle scuole e non esplicitamente richiamate delle suddette linee di indirizzo, si farà riferimento alle precedenti *Linee di indirizzo per la gestione contatti di casi COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia* (Rev. 03 del 7-2-2021)²⁶.

Per la migliore gestione dei casi di positività e per facilitare i rapporti della scuola con l'ASL competente per territorio, soprattutto finalizzati all'attivazione della procedura di segnalazione e di *contact tracing*, il CTS raccomanda di nominare anche per l'anno scolastico entrante il *Referente scolastico per il COVID-19*, così come previsto e definito dal *Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020*. Resta valido il suggerimento di individuare un referente per ogni plesso scolastico e, per le scuole suddivise in più sedi, una figura di coordinatore di tutti i referenti.

Per quanto attiene alla necessaria sanificazione straordinaria degli ambienti frequentati dal caso confermato positivo al COVID-19, il CTS indica che questa²⁷:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o più da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura per l'ultima volta;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale scolastico già impiegato per le pulizie e disinfezioni ordinarie.

Il CTS non rileva la necessità di test diagnostici o *screening* preliminari all'accesso a scuola o durante l'attività scolastica. Tuttavia, il *Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111*, all'art.1, comma 9, puntualizza che "*il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone ed attua un piano di screening della popolazione scolastica*", con particolare attenzione alla fascia d'età 6 – 12 anni. Al riguardo, il progetto "Scuole sentinella", messo a punto dalla Regione del Veneto in collaborazione con l'Università di Padova e attuato nell'anno scolastico 2020/2021 grazie alla disponibilità delle istituzioni scolastiche e dell'USR, sta costituendo il prototipo e il punto di partenza per la definizione su scala nazionale del piano di *screening* in questione.

Il *Piano Scuola 2021-2022* conferma la regola generale secondo cui chiunque accusi sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C non può accedere o permanere a scuola²⁸. A questo proposito si rinnova la necessità, come indicato nel *Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020*, di individuare e predisporre in ogni sede scolastica un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento temporaneo di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19, di facile arrieggiamento e sanificazione al termine del suo utilizzo.

²⁶ In merito alla durata della quarantena precauzionale per soggetti che abbiano avuto contatti (scolastici) con casi confermati di SARS-CoV-2, il CTS ritiene che questa possa essere ridotta a 7 giorni quando tali soggetti hanno già completato il ciclo vaccinale, a condizione che, alla scadenza dei 7 giorni, venga effettuato un test diagnostico "connotato dalle caratteristiche di affidabile performance identificate dalle vigenti circolari del Ministero della Salute" (vedi *l'Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021*, all'interno del *Piano Scuola 2021-2022*, pagg. 23-24). Altre informazioni sulle misure di quarantena ed isolamento, raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, anche in relazione al completamento o meno del ciclo vaccinale, sono rinvenibili nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 34628 dell'11/8/2021, avente per oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

²⁷ Vedi il *Piano Scuola 2021-2022*, pagg. 6-7.

²⁸ Vedi il *Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111*, art.1, comma 2, lettera c).

B) Vaccinazioni e certificazione verde COVID-19

“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione”, resta confermato l'obbligo, in vigore dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la *certificazione verde COVID-19* (nota anche come *green pass*)²⁹. Naturalmente, l'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute³⁰, né agli allievi. La Società Italiana di Pediatria – Sezione Veneto, con una propria nota del 4/8/2021, sostiene comunque l'opportunità della vaccinazione contro il COVID-19 nella fascia d'età 12 – 18 anni e lancia un deciso invito agli adolescenti ed alle loro famiglie a mantenere, in modo continuo e costante, il rispetto delle norme per il contenimento e la diffusione del SARS-CoV-2, anche dopo la vaccinazione anti-COVID-19 e fino a quando non verranno formalizzate specifiche diverse indicazioni da parte degli enti regolatori nazionali. La *Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021* ricorda che il personale scolastico in possesso della *certificazione verde COVID-19* o della certificazione di esenzione deve comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

C) Personale e studenti fragili

Il *Piano Scuola 2021-2022* richiama alla necessità di assicurare, fin dall'inizio del prossimo anno scolastico, la presenza quotidiana a scuola degli allievi con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva. Di questo sarà necessario tenere conto nell'individuazione dei più idonei spazi didattici reperibili, considerando anche il caso, richiamato dal CTS, degli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, che non sono quindi soggetti all'obbligo della mascherina³¹. Il *Piano Scuola 2021-2022* ricorda inoltre di tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti Autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche, eventualmente, della didattica a distanza³².

Al personale scolastico in condizioni di fragilità certificata si continua ad applicare, almeno fino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), la *Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13* – “Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato”, trasmessa con nota MI prot. n. 1585 dell'11/9/2020.

Il *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* richiama inoltre lo strumento della sorveglianza sanitaria straordinaria per il personale scolastico che versa in condizioni di presunta fragilità, ai sensi dell'art. 83 del Decreto-Legge 34/2020 (convertito nella Legge 77/2020), ricordando che la stessa è assicurata tramite³³:

- il Medico Competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria “tradizionale”, ai sensi art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- un Medico Competente nominato *ad hoc*, per il periodo emergenziale;
- la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro³⁴.

Per la gestione delle lavoratrici madri e in puerperio durante l'emergenza pandemica, si rimanda alle specifiche FAQ pubblicate dell'USRV in data 22/4/2021 (pag. 13).

²⁹ Vedi il *Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111*, art.1, comma 6. Altre informazioni sulla *certificazione verde COVID-19*, relative ai cittadini italiani vaccinati o guariti dal COVID-19 all'estero, sono rinvenibili nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 33392 del 4/8/2021. Anche il *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* impegna il Ministero a richiedere al Ministero della Salute “una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico [...] al fine di ampliare la platea dei vaccinati”. Ulteriori dettagli e precisazioni sulla *certificazione verde COVID-19* sono rinvenibili nella *Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021*, punto 4, pagg. 4-5.

³⁰ Informazioni sull'esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 e sull'esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 per chi ha partecipato alla sperimentazione COVITAR (vaccino ReiThera), sono rinvenibili rispettivamente nelle circolari del Ministero della Salute prot. n. 33459 del 5/8/2021 e prot. n. 33587 del 5/8/2021.

³¹ Vedi il *Piano Scuola 2021-2022*, pag. 14.

³² Vedi Legge 23/7/2021, n. 106 (“Decreto sostegni bis”), art. 58, comma 1, lettera d).

³³ Sul ruolo del Medico Competente durante l'emergenza pandemica, si rimanda alle circolari del Ministero della Salute prot. n. 14915 del 29/4/2020 e prot. n. 15127 del 12/4/2021.

³⁴ Quest'ultima opzione è prefigurabile solo previa conferma della Direzione regionale INAIL.

Il *Piano Scuola 2021-2022* ricorda infine che, per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi³⁵.

D) Specificità della scuola dell'Infanzia

I bambini della scuola dell'Infanzia (a prescindere dalla loro età anagrafica) continuano a essere esonerati dall'uso delle mascherine. Per gli insegnanti la mascherina chirurgica è invece obbligatoria, mentre la scelta opzionale di indossare anche la visiera, che rappresenta una valida protezione per occhi, viso e mucose contro i droplet più pesanti che possono raggiungerli, vista la stretta vicinanza dell'insegnante con i bambini, sarà avallata dal Dirigente Scolastico, che ne riporterà la facoltà nel Protocollo COVID-19 della scuola.

Il *Piano Scuola 2021-2022* sottolinea che, nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vadano seguite alcune accortezze di tipo organizzativo, nient'affatto dissimili da quelle già applicate nel corso dell'a.s. 2020-2021, così riassumibili:

- stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;
- disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi, che vanno disinfettati frequentemente; gli spazi esclusivi possono essere utilizzati da altri gruppi di bambini solo dopo attenta pulizia e disinfezione; si raccomanda poi una frequente aerazione degli ambienti;
- colazione o merenda da consumarsi nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini, mentre il pasto deve essere consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati;
- suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un'area dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture.

L'ingresso dei bambini, che avviene normalmente in una fascia temporale "aperta", può essere adeguato alle necessità del caso, programmato e concordato con i genitori. Analogamente può avvenire per le fasce di uscita, al termine dell'orario scolastico.

E) Compiti in capo al Dirigente scolastico quale datore di lavoro

Il *Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111*, all'art.1, comma 5, afferma che "al fine della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico si applica l'art. 29-bis del Decreto Legge 8/4/2020, n. 23 (convertito con modificazioni nella Legge 5/6/2020, n. 40)", il quale, a sua volta, precisa che "ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 del Codice Civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24/4/2020 tra il Governo e le Parti Sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Legge 16/5/2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Il *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* rappresenta dunque il "protocollo di settore" richiamato dalla Legge 40/2020, che stabilisce gli obblighi del Dirigente Scolastico datore di lavoro nei confronti della gestione dell'emergenza pandemica.

Ciò premesso, si sottolinea che il nuovo *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* conferma gran parte dei contenuti del precedente, analogo *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19*, datato 6/8/2020. Pertanto, l'impianto

³⁵ Il *Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico* a pag. 18 afferma che "il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina chirurgica [...] guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose". La visiera rappresenta una valida protezione per "occhi, viso e mucose", per cui la scelta opzionale di indossarla sarà avallata dal Dirigente Scolastico, che ne riporterà la facoltà nel Protocollo COVID-19 della scuola. Se ne consiglia comunque l'impiego per gli insegnanti di sostegno che convivono con persone definite "fragili".

generale delle *Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico*, pubblicate dall'USRV il 27/8/2020, che sul Protocollo del 2020 si basano, resta un supporto attuale ed applicabile per il necessario aggiornamento del Protocollo di sicurezza COVID-19 che ogni singola Istituzione scolastica dovrà realizzare, tenuto conto delle poche novità introdotte quest'anno e precedentemente descritte.

Di seguito si ricordano in sintesi i principali punti di competenza del Dirigente Scolastico datore di lavoro:

- aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi con quanto attiene al rischio biologico generico da SARS-CoV-2, in collaborazione con il Responsabile SPP e il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, se presente;
- informazione (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008) al personale scolastico e agli allievi sulle regole e sulle procedure previste per la gestione del rischio di diffusione del contagio, prendendo a riferimento, per i contenuti da sviluppare, il Protocollo di sicurezza COVID-19 aggiornato e con particolare riguardo alle specificità delle singole sedi scolastiche;
- comunicazione a chiunque debba accedere alla sede scolastica (genitori, fornitori, manutentori, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, formatori, corsisti, ospiti, gestori dei distributori automatici, OSS, ecc.) delle condizioni e delle modalità per l'ingresso, lo spostamento e l'uscita³⁶;
- aggiornamento della formazione specifica (ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008) del personale scolastico e degli allievi, quando equiparati a lavoratori, in materia di COVID-19, con particolare riguardo alle misure di prevenzione igienico-sanitarie e di distanziamento interpersonale, al corretto utilizzo delle mascherine, all'igiene personale e alla gestione dei casi sintomatici e dei contatti scolastici dei casi scoperti positivi;
- attivazione, su richiesta del lavoratore, della sorveglianza sanitaria straordinaria (ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 81/2008).

Il *Protocollo d'intesa MI-OOSS 2021-2022* conferma quanto già riportato in quello relativo all'anno scolastico 2020-2021, sottolineando l'opportunità di costituire una Commissione interna, al fine di monitorare l'applicazione delle misure contenute nel Protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, redatto con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19, *in primis* il Responsabile SPP ed il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, se presente.

Per quanto attiene infine al personale scolastico addetto alle emergenze, il *Protocollo d'intesa MI-OOSS 2021-2022* sottolinea che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione abilitante al ruolo entro i termini previsti (ad es. triennale per gli incaricati di primo soccorso), a causa dell'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo. Il Dirigente Scolastico può quindi designare, per il prossimo anno scolastico, gli addetti alla gestione delle emergenze (in particolare gli incaricati di primo soccorso ed antincendio) anche se privi di attestazione di aggiornamento obbligatorio ai sensi rispettivamente del Decreto del Ministero della Salute 388/2003 e del Decreto del Ministero dell'Interno 10/3/1998.

³⁶ Per i dettagli si rimanda al *Protocollo d'intesa MI-OOSS 2021-2022*, punto 1. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita (pagg. 10-11). Per la misurazione della temperatura corporea all'ingresso della sede scolastica, si rimanda alla *Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021*, punto 3c, pag. 4.